

Codice A1508A

D.D. 19 settembre 2016, n. 619

**Istituto Serenia per l'Infanzia e la Gioventu' con sede in Mondovì (CN). Estinzione.**

L'Istituto Serenia per l'Infanzia e la Gioventù con sede in Mondovì, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a norma delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991, con D.G.R. n. 30-28109 adottata in data 01/09/1999, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione dello statuto attualmente in vigore.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello statuto vigente, ha lo scopo di *“favorire e sostenere attività socio-assistenziali a favore dei bambini e degli adolescenti del rione Piazza di Mondovì. Tali attività potranno essere svolte in modo diretto organizzando autonome iniziative, oppure, in modo indiretto, partecipando con l'apporto dei propri associati e con la elargizione di sovvenzioni ad iniziative svolte da altri enti non aventi scopo di lucro. L'Ente, nei limiti delle proprie risorse, collaborerà a sostenere interventi socio-assistenziali programmati dalla rete del servizio pubblico.”*.

Il Presidente dell'Istituto Serenia, in esecuzione dell'atto deliberativo adottato il 27/11/2015 dall'Assemblea dei Soci dell'Istituto medesimo, presentava istanza in data 20/02/2016 per ottenere lo scioglimento dell'Ente.

Si fa presente che, con nota in data 08/03/2016, questa Amministrazione comunicava all'Istituto che la suddetta istanza non risultava corredata di tutta la documentazione necessaria per avviare il relativo procedimento amministrativo e richiedeva le dovute integrazioni; con note integrative, pervenute rispettivamente in data 16/08/2016 e 12/09/2016, l'Istituto forniva esauriente riscontro alla sopracitata nota regionale.

Con verbale redatto il 18/03/2016, Repertorio n. 49.736, Raccolta n. 39.340, registrato a Mondovì il 25/03/2016 al n. 996, serie 1 T, rogito Dott. Germano Birone, Notaio in Mondovì, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, veniva, tra l'altro, recepito il summenzionato provvedimento dell'Assemblea dei Soci che deliberava l'estinzione dell'Istituto e individuava, quale destinatario di patrimonio e funzioni dell'Ente stesso, la Parrocchia Cattedrale di San Donato di Mondovì Piazza.

Si dà atto che nel citato atto notarile il Rag. Dario Matta (nato a Mondovì il 12/07/1949, residente in Mondovì, Via G. Pascoli, 19), socio dell'Istituto, veniva incaricato a ricoprire la funzione di liquidatore, nomina di spettanza del Presidente del Tribunale prevista dall'art. 11 delle Disposizioni di Attuazione al C.C., considerata la necessità di gestire l'amministrazione del patrimonio dell'Ente nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni.

La richiesta di estinzione è motivata dal fatto che le risorse finanziarie dell'Ente non consentono di poter far fronte alle previste, e non più derogabili, spese di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente e conseguentemente vengono a verificarsi le condizioni che impediscono allo stesso, per mancanza di fondi, di poter perseguire le finalità previste dallo statuto.

L'art. 15 dello statuto vigente, stabilisce che *“in caso di scioglimento o cessazione dell'Ente, tutto il patrimonio passerà a quell'Ente senza scopo di lucro che operi nel campo socio-assistenziale od educativo-religioso che l'Assemblea andrà al momento individuare.”*.

Si fa presente che l'Assemblea dei Soci, ai sensi del suddetto articolo, ha individuato la Parrocchia Cattedrale di San Donato di Mondovì Piazza e che Don Giuseppe Bongiovanni, in qualità di Arciprete e Legale Rappresentante della stessa, con nota in data 09/07/2016 ha dichiarato l'assenso della Parrocchia Cattedrale ad accettare il patrimonio dell'Istituto, impegnandosi formalmente a vincolare lo stesso, e le relative rendite, eventuali passività incluse, ad iniziative socio assistenziali e ad attività educativo-religiose.

Il patrimonio dell'estinguenda Istituzione, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così composto:

### **BENI IMMOBILI**

I beni immobili di proprietà dell'Ente sono ubicati nel comune di Mondovì, in strada comunale Carassone Piazza n. 2, int. 7 e catastalmente risultano censiti al NCEU come di seguito indicato:

- (alloggio): foglio 91, particella 648, sub. 7-A/2, classe 2, vani 6,5, sup. 115 mq., rendita € 721,75;
- (box): foglio 91, particella 648, sub. 1-C/6, classe 4, sup. 14 mq., rendita € 83,87.

L'alloggio, ubicato al 4 piano fuori terra, è composto da ingresso, disimpegno, piccola cucina, sala da pranzo, salotto, servizio igienico e due camere da letto. Tutti i locali sono provvisti di finestrate, i pavimenti sono in ceramica, il sistema di riscaldamento è autonomo con caloriferi in ferro a elementi verticali e valvole termostatiche; nel complesso lo stato di conservazione può considerarsi buono.

Il box auto ha dimensioni 2,30 m. x 5,35 m. per un'altezza di 2,40 m; è dotato di portone di ferro avvolgibile manualmente.

Il valore di stima del suddetto patrimonio immobiliare, quale risulta dalla relazione tecnica estimativa redatta dall'architetto Marco Bailo, giurata presso il Giudice di Pace di Mondovì in data 26/11/2015, è di € 94.680,00 (alloggio) e di € 7.90,00 (box).

### **BENI MOBILI**

Presso la Banca Regionale Europea (Brebanca), Agenzia di Mondovì (sede), conto n. 14628 (IBAN: IT1500690646480000000014628), con un saldo attivo, al 10/08/2016, di € 11.164,47.

Per i motivi esposti, considerato che l'Ente non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'Istituto l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

visti gli atti;

visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

vista la D.G.R. n. 30-28109 in data 01/09/1999 con cui l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione del nuovo statuto;

vista la Legge regionale n. 1 in data 08/01/2004;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

- di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile in quanto, come indicato in premessa, l'Istituto non è più in grado autonomamente di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.

- di dichiarare l'estinzione dell'Istituto Serenia per l'Infanzia e la Gioventù con sede in Mondovì con devoluzione del patrimonio, e relative rendite, eventuali passività incluse, alla Parrocchia Cattedrale di San Donato di Mondovì Piazza, vincolato ad iniziative socio-assistenziali e ad attività educativo-religiose.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente di Settore  
Dott. Sergio Di Giacomo